

## ACCERTAMENTO

### **Fatture generiche: deduzione ammessa con idoneo set documentale**

di Marco Bargagli

DIGITAL

Seminario di specializzazione

### **ANALISI DEGLI ATTI SANZIONATORI EROGATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

[Scopri di più >](#)

Come noto, le **norme generali sui componenti del reddito di impresa** sono contenute nell'[articolo 109 Tuir](#), il quale prevede che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi **concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza**; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora **certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni**.

Quindi, ai fini delle **imposte dirette**, per poter **dedurre i costi sostenuti dal reddito d'impresa** il contribuente deve rispettare i noti requisiti di **inerenza, certezza e obiettiva determinabilità** dell'onere iscritto in contabilità.

In buona sostanza, deve trattarsi una “*spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa*” (cfr. **Corte di Cassazione, sentenza n. 6650 del 24.03.2006**).

Con riferimento **all'onere della prova, il contribuente ispezionato** dovrà:

- comprovare, sotto il profilo documentale, il costo sostenuto in modo da ricavare **l'inerenza del bene o del servizio rispetto all'attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa** (cfr. **Corte di Cassazione, sentenza n. 1709 del 26.01.2007**);
- evidenziare “*la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni*” (cfr. **Corte di Cassazione, sentenza n. 7701 del 27.03.2013**).

Gli Ermellini hanno inoltre sancito che “**spetta al contribuente l'onere della prova dell'inerenza del costo e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili.** A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una **documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa**” (Corte di cassazione, [sentenza n. 7231 del 13.04.2016](#)).

Ancora, sono stati considerati indeducibili i **costi per l'attività di consulenza infragruppo**, tenuto conto della **generica descrizione riportata in fattura** (“con la presente vi rimettiamo fattura per consulenza tecnico – commerciale relativa al mese di ...”); rilevata altresì la **laconicità del contratto regolante il rapporto** economico commerciale (“l'unico documento che è stato consegnato (...) è un contratto di assistenza tecnico - commerciale di appena 10 righe”); constatato, infine, l'**ingente ammontare del costo portato in deduzione** (cfr. Corte di cassazione, [sentenza n. 21184 del 08.10.2014](#)).

Simmetricamente, **sono stati ritenuti indeducibili i costi riportati in una fattura, con descrizione generica** riguardante determinati **servizi**, non indicante gli **estremi del documento di trasporto riconducibile ai trasporti eseguiti, né il periodo a cui si riferiva la prestazione** (cfr. [Corte di Cassazione, sentenza n. 7878 del 20.04.2016](#)).

Più di recente si segnala l'orientamento espresso *in apibus* dalla suprema Corte **nella sentenza n. 1468/2020** nella quale, **in presenza della descrizione generica indicata in fattura, il contribuente può esibire ulteriore documentazione comprovante la natura dei costi** che consente la **deduzione del costo** dal reddito d'impresa.

In merito, in tema di deducibilità di costi risultanti da fatture generiche, viene confermato che **l'onere della prova va posto a carico del contribuente**.

Infatti, come già osservato in precedenza dalla Corte di cassazione (cfr. [sentenza n. 13882/2018](#)), “**l'Amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo**, come emerge, d'altronde, dall'articolo 219 della direttiva 2006/112/CE, **che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.** Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'Iva l'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, **di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere o no la detrazione richiesta** (cfr. Corte giustizia UE, 15 settembre 2016, causa C-516/14, *Barlis 06 - Investimentos Imobiliarios e Turisticos SA v Autoridade Tribudria e Aduaneira*”).

Conformemente, il **contribuente ha concretamente assolto il prescritto onere probatorio**, fornendo una **convincente dimostrazione dell'esistenza di contratti** che, in riferimento a fatture ritenute succinte dall'Ufficio, evidenziavano puntualmente **il contenuto dei lavori realizzati, il tempo ed il luogo dell'esecuzione della prestazione**, il personale impiegato e le ore lavorate,

consentendo pertanto di ritenere **giustificati i costi ripresi a tassazione.**